



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071- C.F. e P.I. 00275260784

Ordinanza n. 417 del 20/04/2022

OGGETTO: CAMPAGNA PREVENZIONE INCENDI STAGIONE 2022 - PULIZIA TERRENI, SCARPATE, FOSSI DI SCOLO TAGLIO PIANTE SPORGENTI.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che, ai sensi del D.lgs. 2 gennaio 2018 n°1 (Codice della Protezione Civile), il Sindaco è la massima Autorità Comunale di Protezione Civile Locale;

-che tra le disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono conferiti agli Enti Locali le funzioni amministrative per la protezione della natura e dell'ambiente e di Protezione Civile;

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990.

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale.

Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra e, in particolare, gli artt. 29 —31 — 33, del Codice della Strada (D.lgs. n. 285 del 30.04.1992).

Visto il D. Lgs. n. 112198-, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 57.

Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. ri.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi;

Visti gli art. 423 e 423 bis 449 e 650 C. P.

Visto il D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed in particolare gli articoli 29, 31 e 33;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;

Visto il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Visto lo stato di grave pericolosità per il possibile verificarsi di incendi su tutto il territorio comunale, data la presenza di numerosi appezzamenti di terreni incolti di proprietari o conduttori, in special modo nelle vicinanze delle zone residenziali ma anche di strade vicinali, consorziali, comunali e provinciali;

- il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

- il Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.mm.ii. apportate dal Decreto Legge 24.6.2014 n°91, Art. 14 Comma 8/b, nonché dalla Legge 28 Luglio 2016 n°154, art. 41 di modifica dell'art, 185 lettera f, dello stesso D.Lgs 152/2006;

- l'art. 29 del Codice della Strada che fa obbligo ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami dalle piante che si protendono oltre il confine stradale;

- le disposizioni Legislative: Statali, Regionali e Comunitarie;

- gli artt. 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 650 del Codice penale e s.m.i.;

CONSIDERATO

Che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree riscontrando la presenza di varie:

- siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali, di ratti protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;
- stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalco dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

Che tali evidenze costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale.

Che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o

strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle già menzionate aree.

Considerata la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere.

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente.

Accertato che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali.

Considerata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica.

Che risulta altresì necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose.

Che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e itinerari ciclopedonali, nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti.

Che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con le già menzionate strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi del fenomeno di intasamento delle caditoie stradali con il conseguente allagamento della sede viaria.

Atteso quindi che risulta necessario provvedere alla regolazione della visibilità e viabilità delle strade classificate come provinciali, comunali e vicinali nel territorio del Comune di Bisignano, (ivi compresi i marciapiedi) al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada.

Che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate.

ORDINA

a tutti gli Enti interessati operanti in questo Territorio Comunale ed ai Privati proprietari, possessori o conduttori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari coltivati, incolti, abbandonati, prati, pascoli ed aree incolte, giardini, ecc.

a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese;

di provvedere con la tempistica dovuta, in base alle condizioni i cui versano dette proprietà e comunque entro il **30 giugno 2022**, alle seguenti opere a tutela del territorio:

- taglio della vegetazione incolta;
taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
- è vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;
- è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucciato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;
è fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
è fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori e agli affittuari, di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
- è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.

Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

- è fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.

Nel periodo compreso tra il **30 GIUGNO al 30 di SETTEMBRE** di ogni anno è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, di accendere fuochi, salvo deroghe previste dalla Delibera della Giunta Regionale della Calabria e previa comunicazione al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da C 25,00 ad C 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis dei D.lgs. 267/2000, secondo, in procedura prevista dalla Legge 24.11.1961, n. 689 fatta salva

l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. In caso di inottemperanza e quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.

VIETA

- il deposito permanente sulle banchine stradali dei materiali di risulta provenienti dai lavori indicati ai punti suddetti, che debbono essere rimossi e smaltiti secondo le normative di Legge e prescrizioni, a cura degli interessati, al termine dei lavori stessi.

Il Comune, si riserva la facoltà di provvedere d'Ufficio a quanto sopra, addebitando le relative spese ai proprietari inottemperanti;

VIETA

DAL 30 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2022,

- di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci nei boschi o terreni cespugliati;
- di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;

VIETA E PRESCRIVE INOLTRE

Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi che decorre

DAL 30 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2022

- inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca
- accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
- l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali;

Fermo restando quanto stabilito dagli artt.53 e 58 delle PMPF (Prescrizioni Massima Polizia Forestale) nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione in luogo idoneo e abbruciamento, così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature degli alberi da frutto e di olivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali nel periodo compreso tra il **1° OTTOBRE 2022 ed il 31 MARZO 2023** il materiale raccolto in piccoli cumuli e bruciato con le dovute cautele tali da non provocare innesco incendi, ribadendo che solo in detto periodo, per il suddetto materiale agricolo proveniente da sfalci, potature o ripuliture in loco è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro, **DALLE ORE 04:00 ALLE ORE 09:00** in luogo idoneo, con la massima cautela, in assenza di vento ed alla presenza di personale che deve assistere e controllare il comportamento del fuoco fino al completo spegnimento dello stesso; così anche, si potranno applicare le "Disposizioni in materia di rifiuti agricoli" di cui all'art.41 della Legge 28 Luglio 2016 e1s4, che ha modificato

l'art. 185 lettera f) del comma 1 del D.Lgs 152 /2006, riferite ai materiali suddetti e di ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

AVVISA ALTRESI' CHE

“Trattamenti del fuoco prescritto” sono possibili previa autorizzazione del Servizio area territoriale del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione per le seguenti finalità:

a-attività sperimentali a scopo di ricerca;

b-riduzione del pericolo di incendio;

c-tutela di specie per le quali sia Sconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;

d-gestione conservativa di aspetti storici e funzionali dagli habitat e del paesaggio;

La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto prevista ai punti a-b-c-d- di cui sopra corredata dai documenti richiesti, sarà inoltrata dagli interessati all'Area Territoriale del Dipartimento dell'assessorato Agricoltura Foreste e Forestazione, Via M. San Michele n°3, 87100 Cosenza, corredata dalla documentazione tecnica occorrente;

-Fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessano superfici boscate poste a distanza inferiore ad 1 Km, possono essere autorizzati con Ordinanza del Sindaco da comunicare all'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo del Dipartimento di Presidenza, con la quale debbono essere illustrate tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio.

SONO AMMESSE LE SEGUENTI DEROGHE DURANTE IL PERIODO DAL 30 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2022

nelle aree forestali all'aperto, l'utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibo è consentito esclusivamente in giornate non ventole e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

a. Accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all'interno di aree pic-nic;

b. Accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti;

- L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. E' fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille ed i spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;

Le stesse cautele suddette debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo realizzate;

AVVERTE

CHE PER IL MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI CON LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE.

ALTRESI', SARANNO CONSIDERATI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, CIVILMENTE RESPONSABILI DEI DANNI CAUSATI A PERSONE E COSE, NON ESCLUDENDO IL PERSEGUIMENTO DELL' AZIONE PENALE QUALORA RICORRENTE.

INVITA I CITTADINI

in caso di avvistamento di focolai di incendi, a telefonare tempestivamente ad uno dei seguenti numeri sottoindicati:

- 800-496496 NUMERO VERDE;
- 1515 del Corpo Forestale dello Stato;
115 Vigili del Fuoco;
0984-951002 della Polizia Municipale del Comune di Bisignano;
- 0984-951001 della Stazione Carabinieri di Bisignano;
- 336-519D33 1327- 6618361 dell'Associazione A.N.L.C. di Bisignano; 339-89f8082 del Gruppo Volontari Protezione Civile di Bisignano;
-

DISPONE

la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee, quali l'affissione su tutto il territorio comunale ed in special modo lungo le strade principali dello stesso.

- La presente ordinanza ha effetto immediato e trova applicazione fino al 30/04/2021, salvo eventuali proroghe per disposizioni di legge;
- La trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Cosenza, al sig. Questore di Cosenza, al Comando di Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando dei Carabinieri di Bisignano, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, di Cosenza, all'Ufficio Polizia Provinciale al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, di Cosenza-alla Provincia di Cosenza Ufficio Tecnico Settore Viabilità; -al Consorzio di Bonifica di Bonifica, Cosenza; -all'Associazione di Volontariato A.N.L.C. di Bisignano Settore Protezione Civile Sede Operativa di Bisignano; al Gruppo Volontari Protezione Civile di Bisignano, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;
- l'affissione della presente su tutto il territorio comunale ed in special modo lungo le strade principali dello stesso.

Bisignano, li 20 APR 2023

